

# **Decreto del Consiglio federale che conferisce l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale della Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres**

del 4 settembre 2007

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge federale del 13 dicembre 2002<sup>1</sup> sulla formazione professionale (LFPr),

*decreta:*

## **Art. 1**

È conferita l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale della Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres (FRMPP) conformemente al regolamento del 20 gennaio 2007<sup>2</sup>.

## **Art. 2**

<sup>1</sup> Mediante il Fondo per la formazione professionale vengono finanziate prestazioni che la FRMPP fornisce per la formazione professionale di base, la formazione professionale superiore e la formazione professionale continua.

<sup>2</sup> Si tratta concretamente di:

- a. prestazioni di base:
  - sviluppo di un sistema di formazione professionale di base,
  - promozione di nuove leve,
  - reclutamento di nuove leve,
  - orientamento professionale,
  - sviluppo e mantenimento di ordinanze in materia di formazione e di regolamenti d'esame,
  - partecipazione a concorsi professionali;
- b. formazione professionale di base:
  - preparazione degli esami e unificazione delle procedure di qualificazione nella Svizzera romanda;
- c. formazione professionale superiore e formazione professionale continua:
  - corsi di preparazione agli esami di caposquadra, capomastro e maestria,
  - assunzione dei costi degli esami summenzionati,
  - assunzione dei costi degli altri corsi di perfezionamento professionale.

<sup>1</sup> RS 412.10

<sup>2</sup> Il testo del presente Reg. è pubblicato nel FUSC n. 184 del 24 sett. 2007.

### **Art. 3**

<sup>1</sup> L'obbligatorietà generale vale per il settore delle aziende di pittura e di gessatura dei Cantoni di Friburgo, Ginevra, Neuchâtel, Vallese e Vaud.

<sup>2</sup> Essa si applica a tutte le aziende che presentano relazioni di lavoro tipiche del ramo con persone che esercitano professioni curate dalla FRMPP.

### **Art. 4**

<sup>1</sup> Ogni azienda che presenta relazioni di lavoro tipiche del ramo di cui all'articolo 3 capoverso 2 è tenuta a versare la sua quota al Fondo per la formazione professionale.

<sup>2</sup> Le quote da versare al Fondo si compongono, per le aziende con personale, di una quota ottenuta mediante un prelievo dalla massa salariale AVS del personale aziendale di cui all'articolo 3 capoverso 2 e, per le imprese individuali, di una quota aziendale fissa.

<sup>3</sup> Si applicano le aliquote seguenti:

- |    |   |           |
|----|---|-----------|
| a. | quota annuale per le aziende con personale: | 0,05 %    |
| b. | quota annuale per le imprese individuali:   | fr. 150.– |

### **Art. 5**

Occorre rendere conto dell'incasso e dell'utilizzo delle quote conformemente all'articolo 60 LFPr e all'articolo 68 dell'ordinanza del 19 novembre 2003<sup>3</sup> sulla formazione professionale.

### **Art. 6**

<sup>1</sup> Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2007.

<sup>2</sup> L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

<sup>3</sup> Essa può essere revocata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

4 settembre 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>3</sup> RS 412.101